

Il giudizio finale La via stretta dei ricorsi per garantire governabilità

Piero Alberto Capotosti

E allora alla Giunta per le elezioni del Senato sono iniziate le "Grandi manovre" sulla decadenza di Berlusconi dal seggio senatoriale. Certo stupisce un poco che si sollevino oggi tante censure su una legge, appunto quella Monti, Severino, Cancellieri, Patroni Griffi (tanti progenitori illustri per un testo così criticato), che soltanto pochi mesi fa ottenne anche il voto dei suoi rappresentanti, risultando approvata a larghissima maggioranza. Ma la reversibilità delle posizioni

sembra una caratteristica, purtroppo negativa, della politica.

La discussione odierna nella Giunta ha comunque riguardato essenzialmente tre questioni pregiudiziali che sono state sollevate nei confronti della legge Severino. Le difficoltà di soluzione di questa vicenda non derivano soltanto dalla complessità delle questioni preliminari e di merito da affrontare, ma soprattutto dal fatto che una questione giuridica deve essere esami-

nata e gestita in un ambiente che istituzionalmente adotta valutazioni e motivazioni tipicamente politiche.

Inoltre è da tenere presente che molte sono le armi difensive che il senatore Berlusconi ha apprestato, così come molti sono i rischi di decadenza dal seggio senatoriale. Ma la particolarità della situazione induce ad esaminare approfonditamente, anche perché è la prima volta che tale problema si pone, una serie di interrogativi, che il caso propone.

Continua a pag. 22

L'analisi

La via stretta dei ricorsi per garantire governabilità

Piero Alberto Capotosti

segue dalla prima pagina

La prima questione preliminare riguarda se la Giunta per le elezioni del Senato possa sollevare questioni di costituzionalità alla Corte costituzionale. In proposito, occorre ricordare che il nostro ordinamento stabilisce che ogni giudice qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia un dubbio «non manifestamente infondato» sulla legittimità costituzionale della legge da applicare al caso sottoposto al suo esame, sospende il giudizio in corso e invia i relativi atti alla Consulta, perché decida la questione.

Questo è il quadro normativo. Ma che si intende per "giudice"? Certamente non solo gli organi appartenenti al Potere giudiziario, come, ad esempio, il Tribunale, la Corte d'Appello, il Tar e così via, ma anche - secondo una concezione estensiva adottata dalla stessa Corte costituzionale - altri organi che pure non rientrando formalmente nel Potere giudiziario, tuttavia svolgono eccezionalmente ed occasionalmente funzioni oggettivamente assimilabili a quelle giurisdizionali. Questo pare il caso della Giunta delle elezioni quando, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, in sede di «verifica dei poteri», giudica sui titoli di ammissione dei senatori e sulle eventuali incompatibilità, ineleggibilità e oggi incandidabilità sopravvenute.

L'attività della Giunta, quindi, in tali occasioni può essere assimilata a quella di

un "giudice", così da abilitarla a presentare questioni di costituzionalità alla Corte. Ciò trova conferma, sia pure indiretta, da precedenti, costanti decisioni della Consulta, che ha riconosciuto il medesimo carattere alla "verifica dei poteri" che effettuano i Consigli dei Comuni e delle altre autonomie locali. Se la Giunta decide di sollevare una questione di costituzionalità sulla legge Severino, ritenendo «non manifestamente infondati» i relativi dubbi che, a mio avviso, riguardano soprattutto l'istituto dell'incandidabilità non previsto dall'articolo 66 della Costituzione, il procedimento sulla decadenza di Berlusconi resta sospeso per legge, fino a quando la Corte abbia espresso la sua decisione sul caso.

Accanto alla questione pregiudiziale di costituzionalità sono state prospettate anche due questioni pregiudiziali inerenti alla competenza in materia delle Corti di giustizia europee. In particolare si invoca l'intervento dei giudici della Corte di Strasburgo e di quella di Lussemburgo, sostanzialmente perché le norme sulla decadenza automatica per incandidabilità sopravvenuta stabilita dalla legge Severino contrasterebbero, sotto diversi profili, con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con la Carta di Nizza, in quanto, in estrema sintesi, avrebbero un carattere sanzionatorio retroattivo e per di più non garantirebbero un processo regolare di fronte ad un giudice imparziale ed indipendente. Si tratta, come è evidente, di strumenti difensivi, di cui intende avvalersi Berlusconi per impedire la sua

decadenza da senatore.

D'altra parte, un altro rischio di decadenza può derivare al senatore Berlusconi dalla prossima sentenza della Corte d'Appello di Milano sulla condanna all'interdizione dai pubblici uffici, che la sentenza della Cassazione aveva annullato perché viziata da un errore di calcolo. Una tale condanna ha degli effetti molto pesanti sul condannato, perché lo priva dei diritti politici e cioè sia dell'elettorato passivo, sia di quello attivo. Anche in questa evenienza l'organo competente sarebbe ancora la Giunta per le elezioni del Senato, la cui pronuncia di decadenza del condannato è comunemente considerata un atto dovuto.

È appena il caso di dire che tutte le ipotizzate delibere della Giunta sono valide solo se ottengono la maggioranza dei consensi dei componenti della Giunta e successivamente dell'Assemblea ed è facile prevedere che queste votazioni saranno assai problematiche. Per di più, lo scontro politico sulle questioni preliminari verte sui tempi del procedimento, perché il loro accoglimento o meno incide in modo determinante sull'andamento dei lavori della Giunta.

È difficile fare, fin da oggi, previsioni sull'esito di questo procedimento, per la complessità delle questioni in gioco e per l'asprezza del confronto politico. C'è solo da augurarsi che anche in questa occasione non vengano trascurati gli interessi fondamentali del Paese, che poggiano sul principio di legalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA